

N O R M A T I V A

Articolo 1. FINALITA' E DIVIETI

Le finalità dell'istituzione del Parco naturale dei Lagoni di Mercurago sono quelle individuate all'articolo 3 della legge regionale 16 maggio 1980, n. 47, e più precisamente:

- 1) tutelare le caratteristiche naturali, ambientali, archeologiche e paesistiche del Parco;
- 2) organizzare il territorio per la fruizione a fini ricreativi, didattici, scientifici e culturali;
- 3) difendere il patrimonio naturale costituito dalle acque dei Lagoni, dalla flora e dalla fauna, al fine di migliorare le loro condizioni idrobiologiche e di proteggerle da fattori inquinanti;
- 4) ricostituire l'unità ambientale e paesistica;
- 5) operare per la difesa e la salvaguardia dell'impresa agricola e zootecnica a carattere non industriale;
- 6) regolamentare i tagli boschivi onde favorire la riqualificazione dei boschi esistenti, elevandone il grado di produttività, nel rispetto delle finalità di cui ai precedenti punti 1, 2, 4.

Sul territorio del Parco naturale dei Lagoni di Mercurago, a norma dell'articolo 11 della legge regionale 16 maggio 1980, n. 47, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, nonché delle leggi sulla caccia e sulla pesca è fatto divieto di:

- a) aprire e coltivare nuove cave;
- b) esercitare l'attività venatoria;
- c) effettuare scavi per ricerche archeologiche, fatto salvo quanto previsto dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089;
- d) alterare o modificare le condizioni di vita degli animali;
- e) introdurre specie animali e vegetali non autoctone;
- f) danneggiare e distruggere i vegetali di ogni specie e tipo, fatte salve le normali operazioni connesse alle attività agricole;
- g) costruire nuove strade ed ampliare le esistenti se non in funzione delle attività agricole e forestali o della fruibilità pubblica del Parco;
- h) circolare con qualsiasi mezzo motorizzato. Dal divieto sono esclusi i proprietari dei terreni e delle abitazioni ai quali sarà concessa apposita autorizzazione dal Sindaco del Comune nel cui territorio ricade il terreno o l'abitazione;
- i) effettuare interventi di demolizione di edifici esistenti o di costruzione di nuovi edifici o strutture, stabili o temporanee, che possano deteriorare le caratteristiche storico-ambientali dei luoghi;
- l) percorrere le acque dei Lagoni con qualsiasi tipo di natante con o senza motore, salvo che per ragioni di vigilanza e di servizio.

Articolo 2. RISERVE NATURALI SPECIALI

Nel territorio del Parco naturale dei Lagoni di Mercurago sono individuate, così come previsto dal secondo comma dell'articolo 2 della legge regionale 16 maggio 1980, n. 47, zone di Riserva

naturale speciale, riportate sulla tavola di piano n.2 e nell'allegato cartografico n.3: esse sono destinate alla conservazione di particolari valori ambientali e naturalistici esistenti e comportano specifici compiti di conservazione in quanto sono caratterizzate da vegetazione di particolare interesse scientifico.

Le Riserve naturali speciali richiedono il ripristino di un congruo livello idrico della torbiera che favorisca il graduale ritorno della vegetazione palustre.

Nelle zone di Riserva naturale speciale sono vietati il pascolo e qualsiasi intervento sul bosco di carattere produttivo.

Nelle Riserve naturali speciali è comunque vietata qualsiasi costruzione e ogni tipo di modificazione del terreno.

Articolo 3. TUTELA DI BENI DI INTERESSE ARCHEOLOGICO PALEONTOLOGICO E MINERALOGICO - TUTELA DI BENI DI CARATTERE AMBIENTALE E NATURALISTICO E DI ELEMENTI CARATTERISTICI DEL PAESAGGIO

All'interno del Parco insistono alcuni vincoli derivanti da leggi dello Stato quali la legge 1 giugno 1939, n. 1089, "Tutela di cose d'interesse artistico, storico, archeologico e paleontologico" che prevede una procedura autorizzativa da parte delle Sovrintendenze competenti per gli interventi su tali beni.

Inoltre tutto il territorio è sottoposto alla tutela di cui all'articolo 1, punto f), della legge 8 agosto 1985, n. 431, "Tutela di zone di particolare interesse ambientale".

Parte dal territorio del Parco è soggetto al vincolo idrogeologico di cui al R.D. 3267/23 per il quale valgono le procedure autorizzative di cui alla legge regionale 9 agosto 1989, n. 45.

Articolo 4. AREE A DESTINAZIONE RESIDENZIALE

All'interno del Parco ricadono alcune aree già destinate dagli strumenti urbanistici generali dei Comuni a zone residenziali: su di esse non sono ammessi interventi di nuova costruzione, ma solamente interventi di completamento su aree libere ad uso residenziale individuate sulla tavola n.2 con indice massimo di edificabilità fondiaria di mc/mq 0,6 e altezza massima di 2 piani fuori terra; di ampliamento degli edifici esistenti, una tantum, fino a un massimo del 20% della superficie utile, per un massimo di 25 mq. di superficie; sono ammessi inoltre interventi di ristrutturazione, risanamento conservativo e restauro, manutenzione ordinaria e straordinaria secondo i criteri espressi dalla Circolare 5/SG/URB, del 27 aprile 1984, e nel rispetto delle tipologie edilizie espresse al successivo articolo 5.

Sono ammesse altresì opere di risistemazione urbanistica riguardanti la viabilità di accesso esistente, l'illuminazione pubblica, l'arredo urbano, ivi comprese le recinzioni:

l'esecuzione di dette opere è soggetta a studi planivolumetrici da redigersi in accordo tra l'Ente Parco e i Comuni interessati che devono prevedere:

- i tratti di viabilità ove non sono ammesse ulteriori opere di bitumatura; nel caso si proceda all'asportazione dell'asfalto esso dovrà essere sostituito da forme di acciottolato o pavimentazione e, nel caso si mantenga lo sterrato, esso dovrà venire stabilizzato con opportune resine, che non rechino danno all'ambiente;
- le nuove recinzioni che devono essere a verde o in legno; quelle in metallo, tinteggiate di colori scuri, devono essere di disegno semplice, con cordoli di altezza non superiore a cm. 40, preferibilmente in pietra o mascherati in pietra disposta a regola d'arte; l'altezza complessiva massima delle recinzioni sarà di metri 1,80 e dei cancelli di metri 2,00;
- i corpi illuminanti della rete pubblica, di disegno semplice, che devono essere scelti in modo omogeneo su tutto il territorio del Parco;
- che gli scavi conseguenti alla esecuzione di impianti a rete (acquedotto, gas, fognatura, telefono) siano risistemati con inerbimento del terreno al fine di evitare fenomeni di dilavamento e avendo cura di riportare il terreno alle quote originali;

- che ogni edificio che rappresenta un carico urbanistico sia dotato degli opportuni allacciamenti alle reti comunali di fognature e acquedotto; nel caso si utilizzino pozzi di alimentazione per l'acqua o fosse biologiche per la depurazione dei liquami, devono essere condotte verifiche di compatibilità per la salvaguardia delle falde idriche superficiali e profonde;

- che i volumi accessori alla residenza, quali depositi, box-auto, tettoie, porticati, siano ricavati all'interno dei fabbricati; ove questo non sia possibile, i nuovi manufatti vanno eseguiti interrati ^(Legge "nuova Carta d'Urbanistica") o adiacenti ai volumi esistenti, in muratura e tetto in coppi con orditura in legno, nella misura di 1 mq/10 mc ai sensi dell'articolo 2 della Legge 122/89, per quanto riguarda i box auto e di superficie massima di mq. 10 con h. massima di mt. 3 per gli altri volumi accessori.

L'area a "verde pubblico" prevista dal P.R.G. del Comune di Arona, a sinistra della strada di accesso alla lottizzazione, deve essere gestita come mantenimento e miglioramento della vegetazione naturale.

Nel territorio del Comune di Comignago, aggregato alla residenza del proprietario esiste un complesso di edifici destinato ad attività artigianali (falegnameria).

Su tutto il complesso sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, risanamento e ristrutturazione edilizia, nel rispetto delle tipologie di cui al successivo articolo 5.

E' opportuno che venga riordinata l'area di pertinenza: sono ammesse pavimentazioni eseguite con materiali e tecnologie non impermeabilizzanti secondo quanto prescritto al penultimo punto dell'articolo 5.

Nell'eventualità si rendessero necessari limitati ampliamenti, per comprovate necessità produttive relative all'attività economica in atto, sarà redatto un progetto esecutivo di riordino dell'intero complesso e dell'area di pertinenza, che preveda uno studio della sua compatibilità ambientale, da sottoporre al parere del Parco.

Vanno rispettate le normative di settore al riguardo degli scarichi (Legge 10 maggio 1976, n.319).

Articolo 5. TIPOLOGIE EDILIZIE RESIDENZIALI

Gli edifici a destinazione residenziale sono costituiti da manufatti piuttosto recenti, di tipologie, colori e materiali svariati; mano a mano che si rendano necessarie opere di ristrutturazione, risanamento conservativo, restauro e manutenzione ordinaria e straordinaria, essi dovranno venire uniformati il più possibile con i seguenti criteri:

- i serramenti in alluminio anodizzato devono essere sostituiti con serramenti in legno in tinte naturali o metallo tinte in tinte neutre, da definirsi tramite campionatura;
- le balconate e le ringhiere devono essere di forma semplice e di colori neutri omogenei;
- gli intonaci "lacrimati", "a buccia d'arancia" e simili devono essere lisciati a grana grossa o fine, di colori neutri o in uso nella zona (ocra, sabbia, rosato), da definirsi tramite campionatura;
- per le coperture si devono utilizzare i coppi in laterizio; in seconda scelta le tegole marsigliesi o i coppi in cemento di colore marrone scuro;
- le pavimentazioni delle corti e delle pertinenze dei fabbricati vanno realizzate con materiali e tecniche che non impermeabilizzino il terreno;
- negli spazi destinati a verde privato, in occasione di lavori di impianto e manutenzione della vegetazione si dovrà fare uso di essenze autoctone.

Articolo 6. EDILIZIA RURALE E TIPOLOGIE EDILIZIE RURALI

1 Per i fabbricati rurali esistenti, al servizio delle attività agricole o anche utilizzati come residenza, sono ammesse opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento

conservativo, ristrutturazione edilizia, così come definite dalla Circolare n. 5 SG/URB, del 27 aprile 1984, nel rispetto delle seguenti indicazioni tipologiche:

- ripristino della muratura in laterizio o pietrame;
- ripristino e/o sostituzione delle coperture in coppi e dell'orditura in legno;
- mantenimento dell'inclinazione della falda del tetto e, in caso di limitate modifiche dell'altezza per ragioni igienico-edilizie, allineamento con le coperture dei fabbricati adiacenti;
- mantenimento delle aperture originali, in particolare delle loro proporzioni reciproche, con limitate possibilità di aprirne di nuove sui prospetti non principali;
- mantenimento dei balconi in pietra con ringhiera in tondino di ferro ad asta semplice, arrotondata o squadrata, tinteggiate in colori scuri;
- i serramenti dovranno essere in legno impregnato in colori naturali o tinteggiati secondo i colori maggiormente in uso nella zona (marrone e verde scuro); i portoni dei box non dovranno essere basculanti;

- nel caso la muratura sia intonacata, essa dovrà essere eseguita in malta bastarda a grana grossa, nei colori più diffusi in zona (sabbia, ocra, rosato).

Nel caso si rendano necessari ampliamenti di volumi per usi residenziali, produttivi agricoli o tecnici, sarà prioritario il recupero dei volumi aperti quali tettoie o fienili, avendo cura di non alterare la disposizione del complesso edilizio (ad aia o ad asta); se non è possibile il recupero di nessun volume esistente, si potrà realizzare un ampliamento una tantum nella misura massima del 20% della superficie utile fino ad un massimo di 25 mq., adiacente ai fabbricati esistenti e secondo le tipologie e i materiali sopra descritti.

Qualora, per comprovate necessità produttive, fatto salvo il mantenimento delle colture in atto o previste indicate nell'allegato cartografico n. 3 sia necessario eseguire attrezzature non inseribili nei volumi previsti al comma precedente, va condotto uno studio relativo alla loro compatibilità ambientale, da sottoporre al parere del Parco.

Sono ammesse le attrezzature relative all'attività di apicoltura.

I lotti di pertinenza su cui insistono i fabbricati agricoli vanno riordinati e mantenuti a prato; nelle adiacenze dei fabbricati sono ammesse lastricature, acciottolati, ghiaia o pietrisco; eventuali recinzioni vanno eseguite con siepe di essenze autoctone o in legno, in pietra o laterizio di altezza

non superiore a cm. 80; sono ammesse anche recinzioni metalliche mascherate con siepe sempreverde, senza cordoli in cemento; per quanto riguarda le recinzioni sparse sui terreni agricoli, esse possono essere ammesse solo per comprovate necessità relative all'attività agro-pastorale o forestale e vanno eseguite con siepe o con pali di legno infissi nel terreno (h. max cm. 80); inoltre esse vanno rimosse appena vengano meno le ragioni della loro sistemazione.

Articolo 7. AREE BOScate

Si tratta delle aree attualmente con copertura forestale in parte di essenze autoctone (farnie, betulle, querce, frassini o coltivate a castagno), in parte con coltivazioni di pino strobo introdotte successivamente e con robinie (boschi di neoformazione).

Gli interventi selvicolturali previsti sono quelli individuati dal Piano di assestamento forestale approvato con D.P.G.R. n. 825, del 3 ottobre 1985 e sulla tavola degli obiettivi naturalistici e selvicolturali del Piano naturalistico allegata al presente Piano.

L'Ente Parco individua, con propria deliberazione, le piante di particolare pregio naturalistico-ambientale di cui vietare l'abbattimento, anche qualora le piante stesse abbiano raggiunto la maturità commerciale, ai sensi dell'articolo 15, ultimo comma, della legge 4 settembre 1979, n. 57, e della legge 3 agosto 1985, n. 431.

Gli eventuali interventi relativi alla viabilità forestale, non espressamente riconosciuti dal presente Piano, non sono ammessi.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 30 della L.R. 56/77 sono vietate tutte le opere e le infrastrutture di nuova costruzione, salvo le opere dichiarate di pubblica utilità e previste dal presente Piano.

Articolo 8. AREE A PRATO-PASCOLO E COLTIVI

Le superfici a prato-pascolo, individuate nell'allegato cartografico n. 3, sono destinate prevalentemente all'allevamento dei cavalli (intorno alla cascina Cuchetta, Montaccio e Surga). Tali aree sono attualmente recintate: le nuove recinzioni e quelle che vengono sostituite debbono essere eseguite in legno.

Gli interventi sui fabbricati edilizi debbono essere condotti nel rispetto delle tipologie individuate all'articolo 6, comma 1.

La viabilità di servizio all'attività agro-silvo-pastorale è quella individuata sulla tavola n. 2: essa va mantenuta sterrata, secondo i criteri di cui all'articolo 9.

I piccoli volumi e le tettoie sparse possono essere recuperati come depositi o manufatti al servizio dell'attività agro-pastorale e forestale o essere utilizzati per attività di sorveglianza e di servizio al Parco: le modalità e le tipologie secondo le quali condurre gli interventi sono quelle individuate all'articolo 5.

Articolo 9. VIABILITA'

I percorsi presenti all'interno del Parco sono prevalentemente sterrati, salvo brevi tratti asfaltati in corrispondenza degli accessi ai lotti residenziali e a qualche residenza isolata; essi sono al servizio dell'attività agricola o della fruizione del Parco.

Essi debbono essere mantenuti sterrati; i tratti asfaltati possono eventualmente essere trasformati in acciottolato; debbono essere mantenuti o risistemati gli scoli laterali delle acque; in corrispondenza dei tratti asfaltati eventuali canalette debbono essere rivestite in pietra; i tratti sterrati possono essere stabilizzati con le opportune resine o materiali non impermeabilizzanti avendo cura di non danneggiare le falde freatiche; i fondi in ghiaia debbono essere periodicamente sistemati.

Articolo 10. SEGNALETICA

Su tutto il territorio del Parco è vietata l'apposizione di qualsiasi elemento e/o struttura di tipo pubblicitario, fatte salve le insegne indicanti le attività ammesse all'interno dell'area a Parco; per le indicazioni relative a divieti e finalità del Parco vanno seguiti i modelli approvati dalla Regione e i materiali debbono essere scelti dall'Ente Parco in modo uniforme su tutta l'area.

Articolo 11. PARCHEGGI

All'interno del territorio del Parco è stata individuata unicamente l'area antistante la casa del Parco: si tratta di un terreno pianeggiante in terra battuta che andrà stabilizzata o sistemata con una pavimentazione permeabile che permetta lo sviluppo dell'erba: sull'area si potranno inoltre mettere a dimora essenze del luogo; dovranno anche essere sistemati una bacheca informativa e contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti, adeguatamente schermati e inseriti nel contesto ambientale.

Articolo 12. STRUTTURE AL SERVIZIO DEL PARCO

La principale struttura al servizio del Parco è la casa del Parco, situata presso uno degli ingressi da Mercurago: si tratta di un ex-inceneritore di cui è in corso la ristrutturazione per potervi sistemare gli uffici, un centro di documentazione e di informazione. Su tale fabbricato potranno essere eseguiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia.

Eventuali piccoli volumi agricoli dismessi, sparsi sul territorio, possono venire riutilizzati sia come punti di appoggio per le guardie del Parco che come strutture informative.

A questo scopo l'Ente dovrà proporre un programma di attuazione che individui le strutture necessarie, le localizzi nei punti importanti dal punto di vista della fruizione e ne guidi il progetto nel rispetto delle tipologie di cui all'articolo 5.

L'Ente Parco avrà cura di coordinare l'adeguamento delle strutture e delle attrezzature per la fruizione pubblica alla normativa per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Articolo 13. AREE ATTREZZATE PER LA SOSTA

Le aree attrezzate sono state scelte per favorire la sosta dei visitatori in luoghi che non compromettano le condizioni ambientali da salvaguardare: sono stati perciò evitati i boschi, esistenti o da ricreare, le brughiere, le zone umide e le torbiere, i prati-pascoli e i coltivi.

Si è avuto altresì cura di localizzare le aree attrezzate presso i confini in corrispondenza delle principali strade di avvicinamento e degli ingressi al Parco, distribuendole sui territori di tutti i Comuni inseriti nel Parco.

Le aree attrezzate devono essere dotate di tavoli e panche in legno; ove sia possibile realizzare un allacciamento con l'acquedotto comunale, esse saranno dotate di fontanelle di acqua potabile; vi saranno sistemati cestini per la raccolta rifiuti ed eventualmente bacheche informative. In quelle di maggior afflusso e situate vicino ad aree urbanizzate possono essere sistemati servizi igienici, costruiti o rivestiti in legno e/o muratura con tetto a due falde in coppi, mascherati da cortine verdi e allacciati alla rete della fognatura comunale o, in alternativa, dotati di sistemi di depurazione delle acque.

Articolo 14. GRANDI INFRASTRUTTURE

Si tratta di opere considerevoli, a cui sono collegati fenomeni di sostanziale modifica dell'ambiente o del paesaggio su cui insistono.

Entro il territorio del Parco naturale, per i delicati equilibri dell'habitat relativo alla conservazione e alla tutela della flora e della fauna, oltre che rispetto a delicati equilibri di ordine idrogeologico e forestale non sono ammesse:

- nuove linee elettriche con relative cabine di trasformazione e tralicci ad alta tensione (DPR 10.10.1988, n. 377); sono ammessi interventi migliorativi delle linee e dei tracciati esistenti e delle relative fasce di rispetto;
- impianti ed antenne per teleradiocomunicazione, fatti salvi i radiotelefoni ad uso domestico, di servizio e di soccorso;
- opere di regimazione delle acque;
- creazione di invasi e sbarramenti, fatti salvi gli interventi ad opera del Parco, per una ulteriore valorizzazione delle zone umide, in osservanza a quanto previsto dal Piano naturalistico.

Valgono inoltre rispetto alle zone boscate e a vincolo idrogeologico i disposti degli articoli 30 e 31 della legge regionale 5 dicembre 1977, n.56, e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 15. INFRASTRUTTURE A RETE

Si tratta di opere di urbanizzazione primaria (articolo 51 della L.R. 56/77) relative a singoli insediamenti a carattere civile o rurale: tutti gli impianti a rete

(illuminazione-energia, idrico-sanitario, bocchette antincendio, gas-riscaldamento, telefono) devono essere interrati e si deve aver cura di ripristinare la cotica erbosa e di inerbire il terreno dove è stato effettuato lo scasso; le attrezzature visibili (cabine elettriche e telefoniche, chiusini di acquedotti e vasche di fertirrigazione) devono essere costruite in pietra o laterizi; i collettori di fognatura devono confluire in opportune fosse di depurazione delle acque interrate a norma della circolare n.2/ECO in attuazione della legge regionale 26 marzo 1990, n.13 "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili"; per la raccolta selezionata dei rifiuti saranno utilizzate, ove possibile, cassette in legno, trattate con impregnante: in caso contrario altri tipi di contenitori devono essere raggruppati il più possibile in zone decentrate alla vista ed eventualmente mascherati da siepe a verde o alberi o muretti in pietra o laterizio; i serbatoi del gas liquido da riscaldamento devono essere sistemati a distanza regolamentare dagli edifici, seminterrati e mascherati secondo le normative di prevenzione dagli incendi; per quanto riguarda i corpi illuminanti esterni, se necessari, la loro tipologia deve essere definita in accordo con l'Ente Parco.

Articolo 16. FASCE DI SALVAGUARDIA IDROLOGICA E DEI RII

Nella tavola n. 2 di piano sono individuati alcuni rii che scendono dai terrazzi morenici; inoltre nell'allegato cartografico n. 1 sono rappresentate le principali linee di deflusso delle acque sotterranee: data l'importanza del livello idrico delle falde per il mantenimento delle zone umide e della